



**19 dicembre 2022 – Aggiornamento della seduta del 12 dicembre 2022 Delibera n. 120**

San Marino, 20 dicembre 2022/1722 d.f.R.  
Prot. n° **121194 /2022**

Spett.le  
**Ufficio Gestione Risorse  
Ambientali ed Agricole**

= Sede

Oggetto: **Contributo per integrazione paga base – disposizioni per coadiuvante familiare art. 51 comma 1- Legge 20 settembre 1989 n. 96**

Visti la Legge 20 settembre 1989 n. 96 e il Decreto 13 febbraio 1990 n. 24;

Sentito il riferimento del Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, arch. Lucia Mazza, volto a precisare quanto segue:

- che per prassi la Commissione ha ammesso la figura professionale del coadiuvante familiare di azienda agricola a beneficiare del contributo per integrazione reddito assimilandola alla figura professionale dell'operatore agricolo – coltivatore diretto, quindi estendendo al coadiuvante familiare i benefici di cui all'art. 50 della Legge n. 96/1989 nel rispetto di condizioni e requisiti in esso stabiliti;
- che potrebbe essere maggiormente appropriato, ferma restando la prassi di riconoscere un contributo integrazione reddito per la figura del coadiuvante familiare, assimilare la sua qualifica a quella di salariato agricolo, in quanto il coadiuvante familiare è effettivamente un lavoratore occupato in maniera stabile e continuativa alle dipendenze del titolare dell'azienda agricola e pertanto, estendere alla figura del coadiuvante i benefici di cui all'art. 51 comma 1 della Legge n.96/1989, contributo per integrazione paga base, nel rispetto di condizioni e requisiti in esso stabiliti;
- che, infine, entrambi gli articoli 50 e 51 della Legge n. 96/1989 stabiliscono che il reddito è determinato facendo riferimento alla paga base di un salariato agricolo specializzato come da tariffe sindacali vigenti nel settore agricolo,

Considerato l'orientamento espresso dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole di confermare la prassi di riconoscere al coadiuvante familiare il contributo per integrazione reddito e di fare rientrare detto specifico contributo nei disposti dell'art. 51 comma 1 della Legge n. 96/1989 – contributo per integrazione paga base,

**la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole delibera**

di estendere alla figura professionale del coadiuvante familiare di azienda agricola i benefici di cui all'art. 51 comma 1 della Legge 20 settembre 1989 n. 96, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti.

Si precisa che l'integrazione della paga base, da riferirsi alla corrispondente annualità o, se del caso, alle corrispondenti mensilità, verrà liquidata previo riscontro con l'Ufficio delle Politiche Attive del Lavoro della permanenza dei requisiti di Legge e previa verifica dei versamenti effettuati all'I.S.S.

*Stefano Canti*  
**Presidente**